



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

**SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO RIFIUTI, BONIFICHE, AIA, VIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1283 del 24/10/2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06, DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI RILASCIATA ALLA GECO SRL CON SEDE OPERATIVA IN LOC. SAN PIETRO Z.I. DEL COMUNE DI MAGOMADAS

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con propria determinazione n.1271 del 23/10/2018 si è provveduto ad annullare la determinazione n.1262 del 19/10/2018 avente oggetto "AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06 DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN LOC. SAN PIETRO Z.I. DEL COMUNE DI MAGOMADAS";
- con determinazione della Provincia di Nuoro n.2650 del 23/09/2003 la Ditta Eco Ricicla Srl, P.IVA 01048640955, è stata iscritta al Registro Provinciale di Nuoro delle imprese che effettuano attività ai sensi degli artt.31, 33 del D.Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997, attualmente artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto di recupero inerti;
- con determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano n. 621 del 17/12/2009 la Ditta Eco Ricicla Srl di Magomadas è stata iscritta al n.35 al Registro provinciale delle Imprese che operano , ai sensi degli artt.214-216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in procedura semplificata per l'impianto di recupero rifiuti inerti con sede operativa in Loc.an Pietro – Magomadas;
- con determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano n. 958 del 24/04/2014 è stata rinnovata l'iscrizione al n.35 del registro provinciale della Ditta Eco Ricicla Srl;

- con determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano n.1713 del 04/09/2014 è stata rinnovata ed integrata la determinazione provinciale n. 958 del 24/04/2014 con l'inserimento del CER 170506 "fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 170505";
- a seguito dell'istanza SUAPE n.66 del 02/09/2016 presentata della Ditta Eco Ricicla Srl è stata comunicata l'adesione all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06;
- a seguito dell'istanza SUAPE n.69 prot.357 del 15/02/2017 è stata effettuata la voltura dei titoli abilitativi della Ditta Eco Ricicla Srl in favore della Geco Srl per l'impianto sito in Loc. San Pietro Z.I. di Magomadas, causa cessione ramo d'azienda.
- a seguito dell'istanza SUAPE n.167 prot.92 del 17/01/2018 presentata della Ditta Geco Srl, è stata rilasciata l'autorizzazione provinciale allo scarico;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/25 del 28/03/2017, con la quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ovvero di non sottoporre all'ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento denominato "*Installazione di un impianto di conferimento e smaltimento tramite pirogassificazione e essiccamento di rifiuti speciali non pericolosi in comune di Magomadas*" a condizione che venissero rispettate specifiche prescrizioni.

RILEVATO CHE con nota prot. n. 21771 del 21/12/2017, la Ditta Geco Srl (di seguito "Proponente") ha presentato istanza, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., per l'approvazione e l'autorizzazione per la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto costituito da:

- a) una linea recupero inerti (già esistente ed in esercizio) della potenzialità di 15.000 t/a;
- b) una linea di recupero fanghi provenienti da impianti di depurazione acque reflue urbane e industriali per la produzione di ammendante compostato con fanghi (di seguito ACF) della potenzialità di 80.000 t/a;
- c) una linea di pirogassificazione di rifiuti da frazione organica biodegradabile della potenzialità di 10.000 t/a.

trasmettendo contestualmente la seguente documentazione:

- Fotocopia del proprio documento d'identità;
- Dichiarazione sostitutiva sottoscritta da professionista abilitato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale sono individuati gli enti e i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, nullaosta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento proposto;
- Mappa catastale relativa all'ubicazione dell'impianto;
- Inquadramento territoriale dell'intervento con Carta Tecnica Regionale (CTR) 1:10.000;
- Inquadramento urbanistico dell'area di intervento;
- Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e relative Norme Tecniche d'Attuazione (NTA) con l'esatta indicazione dell'intervento;
- Certificato di destinazione urbanistica dell'area in esame;
- Stralcio di eventuali piani urbanistici sovraordinati comprendenti il sito;
- Dichiarazione sostitutiva sottoscritta da professionista abilitato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità dell'intervento proposto alla vigente pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti;

- Planimetria quotata di insieme in scala non inferiore a 1:500 relativamente all'impianto, comprensiva dei distacchi da strade e ditte confinanti;
- Piante quotate, in scala 1:200, delle opere da realizzare o modificare, corredate da 1 sezione;
- Relazione geologica e idrogeologica;
- Relazione tecnica generale;
- Particolari costruttivi in opportuna scala grafica riguardanti la pavimentazione delle aree di stoccaggio, dei bacini di contenimento e delle aree di transito e di manovra dell'impianto;
- Relazione tecnica delle opere da realizzare;
- Relazione tecnica gestionale ;
- I seguenti allegati grafici alla relazione gestionale:
 - planimetria di dettaglio dell'impianto;
 - schema di flusso delle attività produttive svolte.
- Cronoprogramma ;
- Relazione sugli effetti dell'impianto sull'ambiente circostante;
- Documentazione conforme a quella richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui secondo il corpo recettore dello scarico;
- Documentazione conforme a quella prevista dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 47/31 del 20/10/09 per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Documentazione conforme a quella richiesta per il rilascio della concessione edilizia/permesso di costruire;
- Relazione tecnica che riporta in modo sintetico le sorgenti di rumore.
- Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'iscrizione alla C.C.I.A.A – Registro imprese, con indicazione del numero di iscrizione, dell'oggetto sociale e del settore di attività;
- Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.1.2, punto 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 14/32 del 04.04.2012 da parte del rappresentante legale della società;
- Atto di nomina, firmato dal titolare/legale rappresentante, del responsabile tecnico dell'impianto;
- Dichiarazione di accettazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impianto;
- Marca da bollo la marca da bollo n.01140209604382;
- Schema della garanzia finanziaria, rilasciato dall'assicuratore/banca/società finanziaria, redatto in conformità alla D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08, corredato dagli elementi dimostrativi del calcolo dell'importo; tale schema potrà essere modificato in base alle risultanze dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 16/25 del 28/03/2017, con la quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ovvero di non sottoporre all'ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento denominato "Installazione di un impianto di conferimento e smaltimento tramite pirogassificazione e essiccamento di rifiuti speciali non pericolosi in comune di Magomadas."
- Attestazione del pagamento degli oneri di istruttoria.

CONSIDERATO

- la propria nota prot.n.628 del 15/01/2018, trasmessa al Proponente, volta alla richiesta di integrazioni;
- la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente, alla Provincia ed agli Enti coinvolti nel procedimento, acquisita agli atti nelle date e con i numeri di protocolli di seguito riportati:
 - 25/01/2018 con prot.n.1224

- 08/02/2018 con prot.n.2004
 - 12/02/2018 con prot.n.2148
- la propria nota n.2397 del 16/02/2018, con la quale è stato avviato il procedimento istruttorio e indetta la Conferenza dei servizi prevista al comma 3 dell'art 208 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii, inviata, oltre che al Proponente, ai seguenti Enti:
- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'ambiente Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
 - Comune di Magomadas - Ufficio Tecnico
 - ARPA Sardegna - Dipartimento di Oristano
 - ASSL Oristano - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
 - Corpo Forestale – Servizio Territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Oristano
 - Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica - Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio – Campidano
- che in data 22/03/18, si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi di cui al precedente punto, al quale hanno partecipato la Provincia di Oristano, l'Arpas – Dipartimento di Oristano e la Geco Srl;
- in tale sede è stata evidenziata la necessità di avere chiarimenti ed integrazioni relativamente alla documentazione presentata a corredo della domanda.
- a conclusione della sopracitata riunione, è stato unanimemente deciso di sospendere, ai sensi dell'articolo 14 ter della L. 241/2000 e dell'articolo 208, comma 9 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., i lavori della Conferenza di servizio, stabilendo in 60 giorni il tempo massimo per la presentazione, da parte del Proponente delle integrazioni richieste.
- la richiesta di proroga presentata dal Proponente in data 17/05/2018, con PEC prot.n.7756, per produrre le integrazioni finalizzate a chiarire alcuni aspetti emersi sulle operazioni di recupero che il Proponente intende effettuare sui fanghi;
- le integrazioni trasmesse dal Proponente con nota prot.n. 8502 in data 31/05/2018 in formato cartaceo e anticipatamente trasmesse via PEC in data 28/05/2018 con prot.n. 8308 e n.8309, dalle quali si evince che:
- la corretta assegnazione delle operazioni di recupero sui fanghi prevede l'operazione di R5 solo sui fanghi provenienti da impianti di potabilizzazione (CER 190902) e dell'operazione di recupero R3 sui fanghi provenienti da impianti di depurazione acque reflue urbane e industriale (CER 190805 e CER 190812);
 - il Proponente ha ridimensionato il progetto presentato, intendendo realizzare nell'immediato solo la linea di recupero fanghi e rimandando la realizzazione del pirogassificatore alla presentazione, entro i termini di

Determ. n. 1283 del 24/10/2018 pag.4/ 10

validità della DGR 69/25 del 28/03/2017, di una successiva istanza di variante sostanziale al provvedimento autorizzativo che verrà rilasciato;

- la nota prot.n. 12635 del 06/06/2018 con la quale la Direzione generale dell'Ambiente SVA chiarisce alcuni aspetti in riferimento alla DGR 16/25 del 23/03/2017 e invita il Proponente a fornire ulteriore documentazione;
- la nota prot.n. 9057 del 08/06/2018 con la quale la Provincia di Oristano sospende i termini della conferenza di servizio fino all'emissione del parere dello SVA;
- i chiarimenti che il Proponente fornisce allo SVA in data 11/06/2018;
- la D.G.R. 33/25 emessa in data 26/06/2018 con la quale l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente esprime il parere favorevole di legittimità:
 - sull'assegnazione della operazione di recupero R3 a due dei tre codici CER gestiti dall'impianto (CER 190805 e CER 190812), in sostituzione della operazione R5 precedentemente indicata nel progetto esaminato in sede di verifica di assoggettabilità a VIA effettuata nel 2017;
 - sul subentro della Geco Srl nella titolarità della Delib.G.R. n. 16/25 del 28 marzo 2017 relativa al progetto "*Installazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante essiccazione e pirogassificazione*", in Comune di Magomadas;
- che nel corso della seconda seduta, la Conferenza di servizi, convocata con nota prot. n.10688 del 06/07/2018 e svoltasi in data 03/08/2018, preso atto di quanto emerso nel corso della riunione e dei pareri pervenuti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Progetto ed all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

PRESO ATTO

- dell'esito positivo della propria richiesta inoltrata, in data 04/01/2018 con nota prot.n 126, alla Procura della Repubblica – Ufficio del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti di Oristano, del Certificato Carichi Pendenti ed il Certificato casellario giudiziale del Sig. Galleri Leonardo, Legale rappresentante e Responsabile tecnico della Ditta Geco SRL;
- dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi tenutasi nelle date 22/03/2018 e 03/08/2018:
 - il parere favorevole dell'ASSL – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro trasmesso con nota prot. PG/2018 del 21/03/2018;
 - il parere favorevole dell'Ass.to della Difesa dell'Ambiente trasmesso con nota prot.6744 del 21/03/2018;
 - la nota prot.n. 12850 del 23/02/2018 del CFVA Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Oristano;
 - la nota prot.n. 9059 del 06/03/2018 del Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza province Oristano – Medio Campidano;
 - il parere favorevole con prescrizioni dell'ARPAS - Direzione Tecnico Scientifica,

Determinazione n. 1283 del 24/10/2018 pag.5/ 10

Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione Ambientale, Servizio Agenti Fisici trasmesso con nota prot.n.1401 del 21/03/2018;

- il parere favorevole con prescrizioni dell'ARPAS – Dipartimento di Oristano, trasmesso con nota prot.n. 28001 del 03/08/2018;
- il parere favorevole del Comune di Magomadas trasmesso con nota prot. n. 969 del 25/07/2018;

CONSIDERATO CHE il Proponente

- con nota, acquisita agli atti in data 06/08/2018 prot.n.12162, ha inoltrato la bozza della polizza fidejussoria rivista in funzione del progetto ridimensionato;
- ha effettuato il pagamento degli oneri di istruttoria;
- ha comunicato di essere iscritta nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Oristano, con R.E.A. n. OR-1387750;
- ha comunicato che il responsabile tecnico dell'impianto è il Sig. Galleri Leonardo;

TENUTO CONTO della propria richiesta di parere, trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo (di seguito MIPAAF) in data 14/09/2018 con prot. n. 13612, al fine di chiarire se il rispetto dei valori limite, definiti dal D.Lgs 75/10, debba essere garantito sui fanghi in uscita dal processo di essiccazione o sul prodotto finale dato dalla miscelazione dei suddetti fanghi con le terre in uscita dall'impianto recupero inerti.

VISTA la relazione istruttoria conclusiva redatta dall'ufficio rifiuti, la quale tenuto conto dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi e delle valutazioni dei vari Servizi della Provincia, propone quanto di seguito riportato:

- di non autorizzare l'operazione di recupero fanghi sul CER 190902 poiché attualmente non rientra tra i fanghi utilizzabili per la produzione di ammendante compostato misto, ai sensi della colonna 7 del punto n.13 dell'Allegato n.2 del D.Lgs.75/10 - che limita i fanghi processabili a quelli di cui al D.Lgs. 99/92;
- di richiedere al Proponente, prima della messa in esercizio della linea di recupero fanghi per la produzione di ACF, una relazione tecnico-gestionale che indichi le misure di contenimento adottate al fine di evitare la contaminazione del suolo relativamente alla "*zona mescolamento ammendante compostato con fanghi*" e alla "*zona di stoccaggio dell'ACF*". Alla relazione di cui sopra dovrà essere allegata una planimetria nella quale si dovrà evincere la collocazione delle aree sopracitate, che dovranno essere ben definite e dimensionate, e la collocazione delle aree di tutti i rifiuti in ingresso (con i relativi codici CER), dei rifiuti in deposito temporaneo (con i relativi codici CER) e dei prodotti dalla linea di recupero inerti;
- di accogliere l'istanza di autorizzazione in procedura ordinaria ex art.208 del D.Lgs.152/06 dell'impianto di recupero inerti già iscritto in procedura semplificata ex artt.214-216 e dell'impianto di recupero fanghi per la produzione di materiali inerti riciclati e ammendante compostato con fanghi;
- di condizionare la messa in esercizio della linea di recupero fanghi per la produzione di ACF all'effettuazione di un sopralluogo, a seguito della comunicazione di fine lavori da parte del Proponente, al fine di verificare la conformità di quanto realizzato con il Progetto approvato ed il recepimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.

VISTO che il Responsabile del Servizio rifiuti e valutazioni ambientali e rifiuti ha attestato la regolarità e la completezza dell'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESTATO l'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto, del Responsabile Unico del Procedimento che ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art.20, comma 1, del D. Lgs. dell'08/04/2013 n.39".

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di rilasciare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii, alla Geco Srl, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto proposto nel progetto presentato, consistente nell'ampliamento della linea di recupero inerti esistente e già in esercizio della potenzialità di 15.000 t/a, e nella realizzazione della nuova linea di recupero fanghi per la produzione di ACF della potenzialità di 80.000 t/a, condizionando la messa in esercizio della stessa al recepimento di specifiche prescrizioni.

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

VISTI

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- gli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplinano l'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;
- la Legge regionale 12 Giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in particolare, l'art. 59, comma 4 che conferisce alle Province la competenza in merito all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 15/07/08, avente per oggetto "*Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati*";
- il D.lgs 29 aprile 2010 n. 75 "*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti a norma dell'articolo 13 della Legge 07 luglio 2009 n. 88*"
 - il D.Lgs 99/92 "*Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*"
 - D.G.R. n. 32/71 del 15/09/2010 "*Direttive regionali per la gestione e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 14/32 del 04/04/2012, avente per oggetto "*Linee Guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria*";
- la Deliberazione della Giunta provinciale n. 59 All. A del 12.04.2012 nella quale sono incardinate nel settore Ambiente e Attività Produttive le funzioni conferite dalla L.R. 9/06 in

Determinazione n. 1283 del 24/10/2018 pag.7/ 10

materia di gestione rifiuti e che pertanto il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive;

RICHIAMATO il Decreto n. 30 del 29/12/2016 dell'Amministratore Straordinario con il quale è stato confermato, fino alla scadenza del mandato amministrativo del medesimo, l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Suolo al sottoscritto;

RITENUTO di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti;

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

ART.1 di approvare il progetto depositato agli atti dalla Società Geco Srl, con P. IVA 01206440958, con sede legale in Via Roma n.57 a Tresnuraghes e sede operativa in Loc. San Pietro, individuata al Foglio 11, particelle 82, 83, 86, 147, 189, 191, 193, 195 del catasto terreni del Comune di Magomadas, costituito dagli elaborati allegati all'istanza di autorizzazione, successivamente integrati e/o sostituiti dai seguenti documenti:

- Relazione Tecnica_18-05-2018 (integrazione);
- Allegato A1 (sostituzione – 12-02-2018);
- Allegati (integrazione – 18-05-2018);
- Contratto di locazione (integrazione – 02-01-2018);
- all 2 def. (integrazione – 03-08-2018);
- All 3 Trincea drenante Geco (integrazione – 02-08-2018);
- Relazione idrogeologica (sostituzione - 27-07-2018);
- Calcolo Portata di Pioggia Geco Def (integrazione – 02-08-2018);
- S17_cap.10_Stormbrixx (integrazione- 02-08-2018);
- scheda tecnica prima vasca già autorizzata (integrazione- 02-08-2018);
- TAV.07 - Gestione Scarico a Suolo Rev.30.07.2018 (integrazione- 02-08-2018);
- integrazione copertura cumuli (integrazione – 02-08-2018);
- integrazioni e chiarimenti alla relazione tecnica (integrazione – 03-08-2018).

ART.2 di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Società Geco Srl:

- A. alla gestione dell'impianto di recupero inerti (rifiuti speciali non pericolosi) esistente e già in esercizio della potenzialità di 15.000 t/a;
- B. alla realizzazione della linea di recupero fanghi (rifiuti speciali non pericolosi) per la produzione di Ammendante Compostato con fanghi secondo i criteri imposti dal D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii.. della potenzialità di 80.000 t/a;

ART.3 di condizionare la messa in esercizio della linea di cui al punto B del precedente articolo 2 all'ottenimento del certificato di ultimazione dei lavori, della Dichiarazione di agibilità, e al conseguente rilascio di un nulla osta da parte della Provincia, comprovante la conformità di quanto realizzato con il Progetto approvato ed il recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

ART.4 Il rappresentante legale e il responsabile tecnico dell'impianto è il Sig. Leonardo Galleri.

ART.5 di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e di recupero R13, R3 e R5 (riferimenti alle operazioni degli allegato C al D.Lgs. 152/06, parte IV) presso l'impianto di cui agli artt. 1 e 2, per un periodo di **dieci anni** dalla notifica del presente provvedimento.

ART.6 di considerare, come facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti allegati:

- Allegato A: Planimetria impianto
- Allegato B: Quadro prescrittivo (include elenco codici CER e quantità)

ART.7 L'autorizzazione di cui all'art. 2 del presente atto è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate nell'Allegato B.

ART.8. La Provincia si riserva di modificare le prescrizioni riportate nell'Allegato B, relative alla linea di recupero fanghi per la produzione di Ammendante Compostato con fanghi, a seguito di diverse indicazioni fornite dal MIPAAF, in riscontro alla specifica richiesta presentata dalla Provincia di Oristano, in data 14/09/2018 con prot. n. 13612.

ART. 9 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la Geco Srl è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente.

ART. 10 Entro trenta giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito della modifica sostanziale in ampliamento, la Geco Srl è tenuta a prestare apposita garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08; in ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia prestata.

ART. 11 Ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D. Lgs. 152/06, l'efficacia del presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce variante allo strumento urbanistico.

ART. 12 Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato agli uffici del Settore Ambiente e Attività Produttive della Provincia di Oristano per le conseguenti opportune valutazioni.

ART.13 La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nel qual caso la Provincia di Oristano adotterà i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.

ART. 14 In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'Autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

1. alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale eliminare le irregolarità;
2. alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione

dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

ART. 15 È fatto obbligo alla Geco Srl di adempiere agli obblighi di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", cosiddetto "Testo Unico SISTRI".

ART. 16 È fatto obbligo alla Geco Srl di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.

ART. 17 Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.

ART. 18 La Provincia e l'ARPAS, tramite il Dipartimento provinciale, competenti per territorio, dovranno procedere al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06.

ART. 19 L'istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno centottanta giorni prima della scadenza.

ART. 20 Una copia del progetto approvato, firmata digitalmente, rimane depositata agli atti presso il competente settore Ambiente e Attività Produttive di questa Provincia. Altre due copie firmate digitalmente, sono trasmesse via PEC al Comune interessato, all'ARPAS - Dipartimento di Oristano e al Proponente.

ART. 21 La presente determinazione sarà inviata agli enti territoriali competenti al fine del controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio.

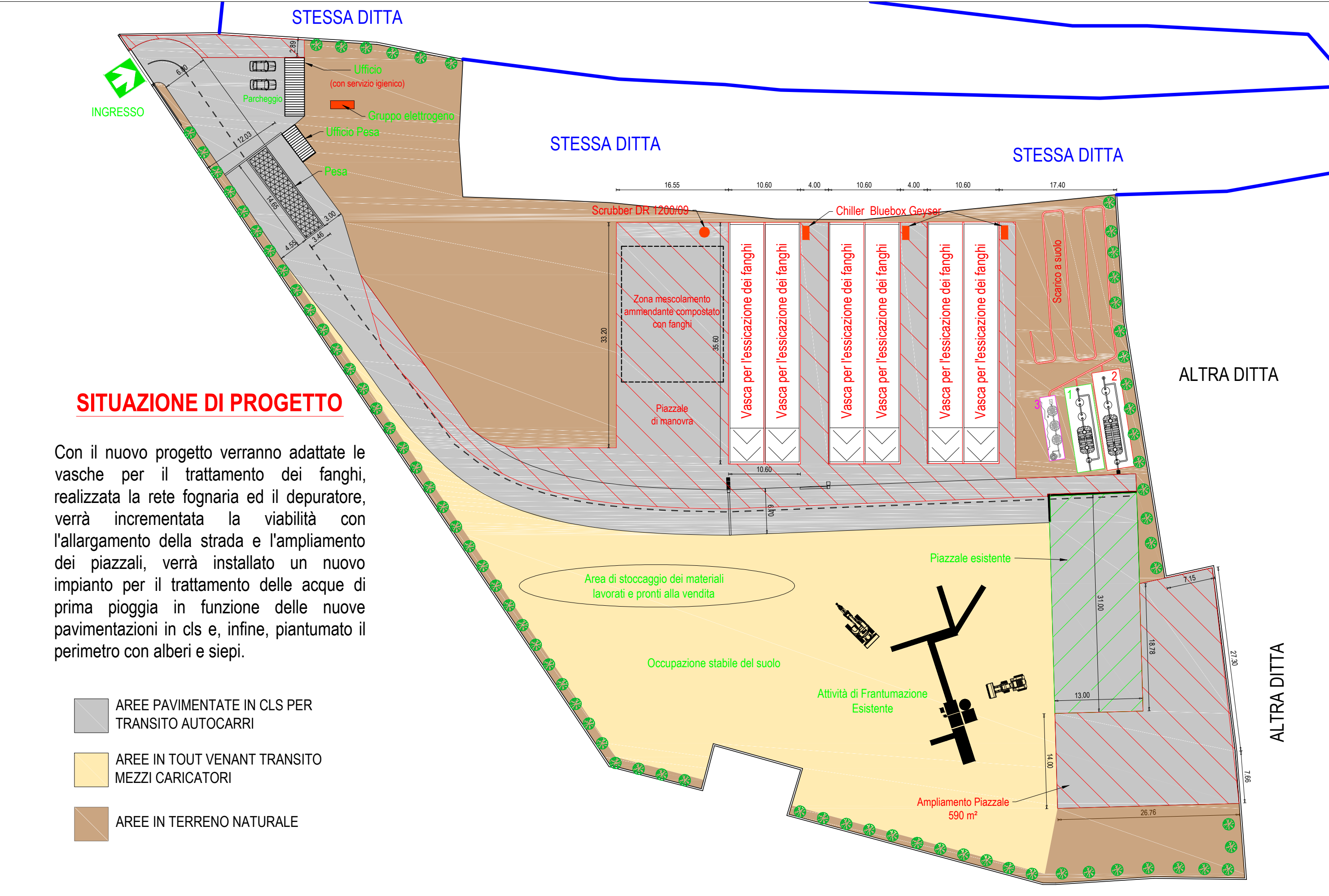
ART. 22 La presente determinazione sarà comunicata al Catasto dei rifiuti, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., secondo gli standard indicati nell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l'Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in data 27 luglio 2011.

ART. 23 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

ART. 24 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto.

Oristano li, 24/10/2018

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale



SITUAZIONE DI PROGETTO

Con il nuovo progetto verranno adattate le vasche per il trattamento dei fanghi, realizzata la rete fognaria ed il depuratore, verrà incrementata la viabilità con l'allargamento della strada e l'ampliamento dei piazzali, verrà installato un nuovo impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia in funzione delle nuove pavimentazioni in cls e, infine, piantumato il perimetro con alberi e siepi.

ALLEGATO “B”

Quadro prescrittivo

AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06, DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI RILASCIATA ALLA GECO SRL CON SEDE OPERATIVA IN LOC. SAN PIETRO Z.I. DEL COMUNE DI MAGOMADAS

PROPONENTE: GECO SRL



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

INDICE

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI AUTORIZZATE (DI CUI ALL' ALLEGATO C DEL D.LGS. 152/06 PARTE IV) DA EFFETTUARSI SUI RIFIUTI	3
2. ELENCO CODICI CER E QUANTITÀ AUTORIZZATE	3
3. QUANTITÀ E AREE AUTORIZZATE	4
4. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
5. PRESCRIZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI	5
6. PRESCRIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEI REFLUI	7
7. PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA	8
8. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO	10



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI AUTORIZZATE (DI CUI ALL' ALLEGATO C DEL D.LGS. 152/06 PARTE IV) DA EFFETTUARSI SUI RIFIUTI

- a) R13 - Messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- b) R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).
- c) R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

2. ELENCO CODICI CER E QUANTITÀ AUTORIZZATE

LINEA IMPIANTISTICA RECUPERO INERTI			
Codice CER	descrizione	tipo operazione (all. B e C)	quantità (t/anno)
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13-R5	
170101	cemento	R13-R5	
170102	mattoni	R13-R5	
170103	mattonelle e ceramiche	R13-R5	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R13-R5	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13-R5	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13-R5	
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	R13-R5	
170904	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13-R5	
TOTALE			15 000
LINEA IMPIANTISTICA DI ESSICCAZIONE FANGHI PER PRODUZIONE DI ACF			
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R3	
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	R3	
TOTALE			80 000
		TOTALE COMPLESSIVO	95 000



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

3. QUANTITÀ E AREE AUTORIZZATE

Nella fase di esercizio dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) la superficie complessiva interessata all'attività è di 11.000 mq;
- b) La capacità produttiva giornaliera massima autorizzata è di 318 t/giorno per la linea di recupero fanghi e di 50 t/giorno per la linea di recupero di inerti, per complessivi 368 t/giorno di rifiuti non pericolosi;
- c) L'area autorizzata di messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto è costituita da due piazzali in conglomerato cementizio armato della superficie di:
 - i. 455m² (già esistente) – Recupero inerti
 - ii. 538m² (in progetto) – Recupero inerti.
- d) Non sono previste aree di messa in riserva dei fanghi in ingresso in quanto gli stessi vengono direttamente scaricati nelle vasche di essiccazione;

4. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

4.1 La Geco Srl (di seguito Gestore) dovrà presentare alla Provincia e all'Arpas Dipartimento di Oristano, **entro 30 giorni dall'emissione del presente provvedimento**, una relazione tecnico-gestionale che illustri dettagliatamente:

- cronoprogramma aggiornato relativo a tutti gli interventi da realizzare;
- le misure adottate per evitare contaminazioni del suolo relativamente alla *“zona mescolamento ammendante compostato con fanghi”* e alla *“zona di stoccaggio dell'ACF”*.

Alla relazione di cui sopra dovrà essere allegata una planimetria nella quale si dovrà evincere la collocazione delle aree sopracitate, che dovranno essere ben definite e dimensionate, e la collocazione delle aree di tutti i rifiuti in ingresso (con i relativi codici CER), dei rifiuti in deposito temporaneo (con i relativi codici CER) e dei prodotti dalla linea di recupero inerti.

4.2 dall'efficacia del presente provvedimento decadrà l'iscrizione dell'impianto di recupero inerti al n.35 del registro provinciale delle attività di recupero inerti ex artt.214-216 del sopracitato decreto della Ditta Geco Srl di Magomadas per le operazioni di messa in riserva R13 e recupero rifiuti R5 in classe 4, e le vigenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, e allo scarico dell'attività esistente;

4.3 Il Gestore dovrà comunicare alla Provincia l'inizio dei lavori previsti per la realizzazione delle opere di progetto nonché inviare tempestivamente la dichiarazione di fine lavori sottoscritta dal Direttore dei lavori, e della Dichiarazione di agibilità;

4.4 L'impianto dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto approvato e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

4.5 dovrà essere realizzata, nel lato nord est e in quello prospiciente la strada, una barriera arboreo-arbustiva di specie autoctone coerenti con il contesto vegetazionale;

4.6 dovranno essere adottate tutte le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica delle macchine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione dell'impianto;

4.7 la pavimentazione destinata alla viabilità dovrà essere sempre in condizioni da non dar luogo a sviluppo di polveri ed alla formazione di acquitrini e fango;



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

- 4.8** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento nei casi di sversamenti accidentali di sostanze solide e/o liquide inquinanti;
- 4.9** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 4.10** devono essere rispettate tutte le misure antinfortunistiche e antirumore previste dalle norme vigenti; durante la fase di trattamento, dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti;
- 4.11** Il Gestore ha l'obbligo:
- a) di tenere presso la sede operativa i seguenti **registri**:
 - Registro di tracciabilità nel quale siano riportate, per ogni lotto di ammendante prodotto, le seguenti informazioni: numero del lotto, indicazione dei carichi di rifiuti il cui processo ha originato il lotto, date di inizio e fine processo;
 - Registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs 152/06 s.m.e i., con fogli numerati e vidimati a termini di legge, sul quale andranno annotate le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti;
 - b) di comunicare tempestivamente al Servizio Rifiuti e Valutazioni Ambientali della Provincia (di seguito Provincia) ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi e tecnici trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
 - c) di comunicare alla Provincia, con cadenza trimestrale, le quantità di rifiuti trattati secondo lo schema inviato dall'Ufficio rifiuti;
 - d) entro il 30 aprile di ogni anno, di comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell'anno solare precedente così come previsto dalla legge n.70/94;
 - e) di vigilare affinché non avvenga il deposito di rifiuti, di qualsiasi natura, nelle aree limitrofe all'impianto e di provvedere ad effettuare un efficiente servizio di vigilanza;
 - f) di predisporre e aggiornare continuamente adeguata cartellonistica all'ingresso dell'impianto, nella quale sia riportata la denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione, l'indicazione del tipo di attività svolta, gli estremi del relativo atto autorizzativo ed il nominativo con recapito telefonico del Responsabile tecnico e del Titolare dell'impianto stesso.
- 4.12** la Società è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente.



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

5. PRESCRIZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 5.1** i rifiuti prodotti dall'attività svolta presso l'impianto devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs.152/06;
- 5.2** all'interno dell'impianto dovranno essere trattati esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi indicati nel progetto e riportati in autorizzazione;
- 5.3** i rifiuti dovranno essere conferiti presso l'impianto con mezzi regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- 5.4** qualora il carico venisse respinto, il gestore deve comunicarlo alla Provincia di Oristano entro e non oltre il limite di 24 ore, trasmettendo fotocopia del FIR;
- 5.5** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza;
- 5.6** tutte le aree di stoccaggio e di deposito dovranno essere individuate da apposita cartellonistica indicante la tipologia del rifiuto o materiale ivi depositato;
- 5.7** i rifiuti prodotti in fase di esercizio dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente;

Linea recupero inerti

- 5.8** la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso l'impianto non potrà eccedere i 450 t ed i cumuli non possono superare i 4 mt di altezza;
- 5.9** i rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
- 5.10** devono essere osservate le prescrizioni sul campionamento, le analisi e i test di cessione sui rifiuti come riportato agli artt. 8 e 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e all'art. 7 del D.M. 161/02 e segnatamente:
 - a) La classificazione dei rifiuti sarà supportata da analisi in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero, successivamente ogni 24 mesi e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo produttivo
 - b) I test di cessione saranno eseguiti a inizio attività, successivamente ogni 12 mesi e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo produttivo (Allegato 3 D.M. 05/02/98 e s.m.i.)
 - c) Le analisi per determinare le caratteristiche della materia prima saranno preliminari alla prima uscita di materia dall'impianto, successivamente ogni 24 mesi e per ogni modifica sostanziale dell'impianto
 - d) I certificati delle analisi e dei test di cessione saranno conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

Linea recupero fanghi

Rifiuti in ingresso

- 5.11** nella sezione di essiccazione potranno essere trattati solo rifiuti speciali non provenienti dalla raccolta differenziata;
- 5.12** al trattamento di essiccazione possono essere ammessi solo fanghi stabilizzati, così come definiti al paragrafo 5 delle direttive regionali approvate con D.G.R. n. 32/71;
- 5.13** I fanghi in ingresso alla linea recupero fanghi devono:
- provenire da impianti di depurazione autorizzati allo scarico ai sensi della parte III del D. Lgs. n. 152/2006;
 - essere debitamente accompagnati da idonea certificazione, ai sensi del D. Lgs 99/92 nonché da quanto prescritto nelle direttive regionali approvate con D.G.R. n. 32/71 del 15/09/2010 (riportante le caratteristiche chimico-fisiche con particolare riferimento alla valutazione dei Solidi Totali e quella dei Solidi Volatili Totali affinché venga dimostrato che nella fase di digestione, subita dai fanghi nell'impianto di provenienza, si è ottenuto un abbattimento della frazione volatile almeno pari al 40%);
 - essere caratterizzati conformemente a quanto indicato al paragrafo 14 delle direttive regionali approvate con D.G.R. n. 32/71 del 15/09/2010. Il possesso di tale requisito dovrà essere verificato dal gestore in fase di accettazione dei fanghi in ingresso.
- 5.14** il calcolo dei tempi di permanenza in ogni singola vasca dovrà essere eseguito a partire dall'ultimo carico conferito nella vasca stessa;
- 5.15** la misura della percentuale di umidità dei fanghi dovrà essere effettuata con frequenza giornaliera in ogni vasca.

Prodotti finiti

- 5.16** gli stoccaggi dei fanghi essiccati prodotti dalla linea recupero fanghi, e dell'Ammendante Compostato con Fanghi (una volta miscelato con terra), dovranno avvenire per "lotti funzionali"¹ separati, tali da consentire la tracciabilità per ogni lotto di prodotto;
- 5.17** la verifica del rispetto dei parametri e dei criteri, previsti dall'Allegato n.2 del D.Lgs.75/10 per l'Ammendante Compostato con Fanghi, dovrà avvenire sul fango essiccato prodotto dall'impianto, miscelato con la terra recuperata nell'impianto di recupero inerti seguendo modalità e prescrizioni previsti dal D.Lgs.75/10, con frequenza mensile su ogni "lotto funzionale" per il primo anno di attività, e successivamente almeno 4 volte l'anno. I risultati dovranno essere inviati con cadenza semestrale alla Provincia e all'ARPAS; tale verifica dovrà avvenire su ogni lotto di ammendante prodotto;

¹ "lotto funzionale": così come definito dalle *Direttive Regionali per la gestione e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura*, di cui alla D.G.R. n. 32/71 del 15/09/2010



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

5.18 Qualora sul prodotto finito non siano stati rispettati i parametri e i criteri, previsti dall'Allegato n.2 del D.Lgs.75/10, esso non potrà essere commercializzato, e dovrà essere considerato e gestito come rifiuto.

5.19 le prescrizioni di cui al precedente punto 5.18 potranno essere oggetto di modifiche a seguito di diverse disposizioni emesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo.

6. PRESCRIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEI REFLUI

6.1 Prescrizioni valide fino all'ultimazione dei lavori previsti nel progetto approvato:

- 1) Lo scarico dell'impianto delle acque di prima pioggia (già autorizzato) dovrà rispettare:
 - a) I limiti di emissione di cui alla tabella 4 della Parte III allegato 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., inoltre tabella 5 della Parte III del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. relativamente al parametro: oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti che devono risultare assenti.
 - b) Il titolare dello scarico dovrà effettuare gli autocontrolli, per la verifica della qualità delle acque in entrata e in uscita dall'impianto di trattamento, relativamente ai seguenti parametri: Tab.4 - solidi sospesi totali, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco, inoltre tabella 5 - oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti che devono risultare assenti.
 - c) La frequenza dei suddetti autocontrolli analitici dovrà essere effettuata mensilmente ed inviata semestralmente tramite PEC al Servizio Acque, Igiene e Profilassi della Provincia di Oristano.
 - d) L'insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella documentazione agli atti di questo ufficio relativamente a ciò che riguarda il sistema di trattamento depurativo e la modalità di smaltimento delle acque reflue.
 - e) Qualsiasi intervento che determini una variazione dello scarico o del ciclo depurativo deve essere oggetto di specifica comunicazione alla Provincia.
 - f) Sono fatte salve le prescrizioni di cui al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., alla Disciplina Regionale degli Scarichi approvata con D.G.R. 69/25 del 10/12/08.

6.2 Prescrizioni valide a seguito dell'esecuzione dei lavori del progetto approvato:

- 1) Lo scarico assimilabile ai domestici dovrà rispettare la tab. A dell'allegato 1 e non è soggetto a prescrizioni analitiche ai sensi della delibera della G. R. n.69/25 del 10.12.08;
- 2) Gli scarichi costituiti dalle acque reflue provenienti dai due piazzali potenzialmente inquinabili saranno vincolati:
 - a) Al rispetto dei limiti di emissione di cui alla tabella 4 della Parte III allegato 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., inoltre tabella 5 della Parte III del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. relativamente al parametro: oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti che devono risultare assenti;



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

- b) Il Gestore, dovrà effettuare gli autocontrolli per la verifica della qualità delle acque in entrata e in uscita dagli impianti di trattamento, relativamente ai seguenti parametri: Tab.4 - solidi sospesi totali, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco, inoltre tabella 5 - oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti che devono risultare assenti.
- c) La frequenza dei suddetti autocontrolli analitici dovrà essere effettuata mensilmente ed inviata semestralmente tramite PEC al Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano.
- d) L'insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella documentazione agli atti di questo ufficio relativamente a ciò che riguarda il sistema di trattamento depurativo e la modalità di smaltimento delle acque reflue.
- e) Qualsiasi intervento che determini una variazione dello scarico o del ciclo depurativo deve essere preventivamente oggetto di specifica comunicazione alla Provincia.
- f) Sono fatte salve le prescrizioni di cui al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., alla Disciplina Regionale degli Scarichi approvata con D.G.R. 69/25 del 10/12/08.

7. PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERAEmissioni convogliate

- a) entro 30 giorni dal rilascio del presente atto, il Gestore dovrà trasmettere al Servizio Rifiuti e Valutazioni Ambientali della Provincia di Oristano e all'Arpas- Dipartimento di Oristano, una planimetria dello stabilimento in scala adeguata, con l'indicazione dei punti di emissione numerati progressivamente (E1, E2...) e i prospetti con le relative quote di sbocco.
- b) Le date di messa in esercizio della piattaforma di essiccazione fanghi dovranno essere comunicate da parte del Gestore a questa Provincia e al competente Dipartimento ARPAS, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, ai sensi dell'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
- c) Il periodo che intercorre tra la messa in esercizio dell'impianto e l'entrata a regime è stabilito in giorni 30 (trenta).
- d) Prima della messa in esercizio dovranno essere posti in opera tutti i sistemi di abbattimento (scrubbing chimico-fisico) delle emissioni provenienti dalla linea di essiccazione dei fanghi.
- e) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
- f) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Dovranno essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza.
- g) Al fine di prevenire l'emissione di sostanze odorigene, le vasche di essiccazione dovranno sempre restare coperte dai teli e con gli aspiratori in funzione; ogni vasca potrà essere scoperta per il lasso di tempo strettamente necessario alle operazioni di carico dei fanghi, della loro movimentazione all'interno della vasca e di scarico del fango essiccato.



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

- h) Il Gestore, dovrà effettuare relativamente alla linea di essiccazione fanghi il controllo analitico delle emissioni odorigene all'uscita dell'impianto di trattamento aria, con frequenza almeno quadrimestrale, per il primo anno, e successivamente con cadenza semestrale. Esse non dovranno superare il valore limite imposto per attività simili di 300 U.O..
- i) Il Gestore dovrà comunicare, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, alla Provincia di Oristano, al Sindaco del comune di Arborea e all'ARPAS - Dipartimento di Oristano, la data in cui intenderà dare inizio ai controlli di cui al precedente punto "h", per consentire l'eventuale presenza dei tecnici dei vari Enti.
- j) I risultati delle analisi corredate da una relazione tecnica, contenente anche gli accorgimenti adottati nel caso di un eventuale superamento dovranno essere trasmessi, secondo la frequenza dei monitoraggi eseguiti, al Servizio Rifiuti e Valutazioni Ambientali della Provincia di Oristano e all'Arpas- Dipartimento di Oristano.
- k) Dovrà essere garantita l'efficienza dei sistemi di chiusura delle zone di ricezione e in caso di avaria dovrà provvedersi tempestivamente al ripristino della perfetta funzionalità dello stesso.
- l) Gli impianti di abbattimento dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
- m) In caso di anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione di cui al precedente punto h, il Gestore ha l'obbligo di sospendere le relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi.

7.2 Emissione diffuse

- a) Al fine del contenimento delle emissioni diffuse dovrà essere adottato ogni possibile accorgimento come previsto dall'allegato V – parte I alla parte quinta del D.lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. come il lavaggio dei piazzali, l'inumidimento delle piste di transito degli automezzi, l'inumidimento dei cumuli di materiale polverulento;
- b) Il Gestore dello stabilimento, dovrà effettuare il controllo analitico delle emissioni diffuse in atmosfera con cadenza annuale, inviare copia dei relativi certificati, in originale, alla Provincia di Oristano e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS. Al fine di poter garantire l'eventuale presenza dei sopracitati Enti, gli autocontrolli dovranno essere effettuati nei giorni feriali e il relativo preavviso dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima dell'effettuazione.

INQUINANTE	* VALORE LIMITE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Polveri totali	50 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h	D. Lgs. 152/06 parte quinta Allegato I- parte II- punto 5
	150 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h.	



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

- c) Per l'effettuazione degli autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNI, previo accordo con l'Autorità di controllo (ARPAS). Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto, posizionando la testa di prelievo immediatamente in prossimità delle zone con maggiore polverosità quali cumuli e lungo il perimetro interno dell'impianto. Il sistema di campionamento deve essere posizionato contro vento.

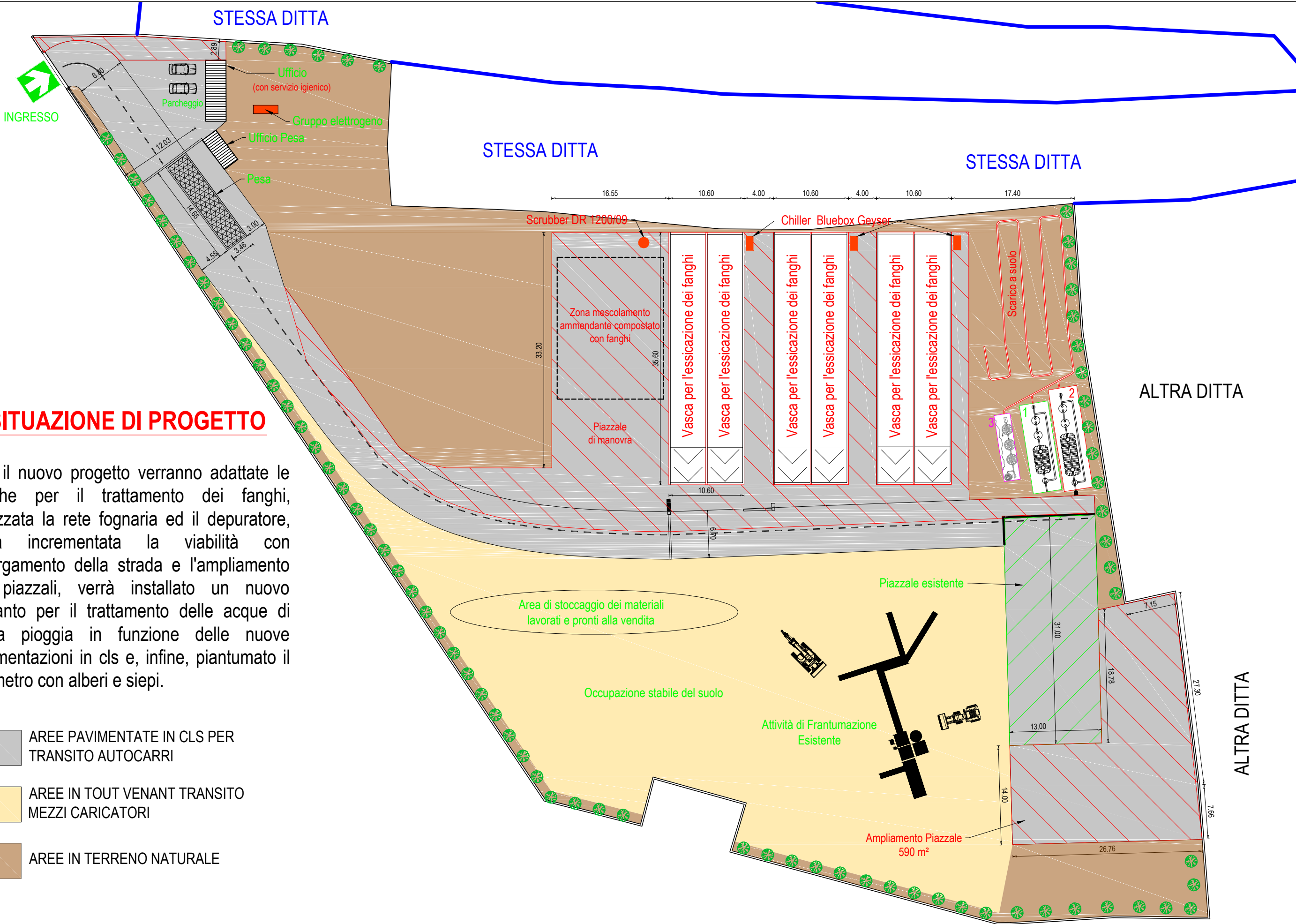
8. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

- 8.1** per il Cantiere oltre alle prescrizioni dettate dal TCA (nella relazione di impatto acustico allegata all'istanza di autorizzazione) occorre, in base al cronoprogramma e alle categorie dei lavori, effettuare la stima dei livelli sonori che saranno generati nel corso delle operazioni di realizzazione, includendo l'eventuale traffico indotto dal cantiere;
- 8.2** in base agli esiti della valutazione previsionale predisporre opere di mitigazione provvisorie e mobili al fine di ricorrere all'autorizzazione in deroga solo per le lavorazioni che eccedono i limiti anche in presenza delle mitigazioni di cui sopra;
- 8.3** ad opera ultimata ed in esercizio continuativo, al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati **annualmente**, a cura del Gestore i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008. . Gli esiti dei rilievi fonometrici con allegati i diagrammi temporali del livello ambientale e residuo misurati, i descrittori statistici utilizzati e l'andamento temporale delle condizioni meteorologiche durante le misurazioni fonometriche, dovranno essere trasmessi al Comune di Magomadas, all'ARPAS e alla Provincia di Oristano;
- 8.4.** qualora, dai controlli strumentali di cui al punto precedente, dovessero risultare dei superamenti, dovranno essere adottate le misure di mitigazione e di contenimento passivo individuate nella relazione di impatto acustico.

SITUAZIONE DI PROGETTO

Con il nuovo progetto verranno adattate le vasche per il trattamento dei fanghi, realizzata la rete fognaria ed il depuratore, verrà incrementata la viabilità con l'allargamento della strada e l'ampliamento dei piazzali, verrà installato un nuovo impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia in funzione delle nuove pavimentazioni in cls e, infine, piantumato il perimetro con alberi e siepi.

- AREE PAVIMENTATE IN CLS PER TRANSITO AUTOCARRI
- AREE IN TOUT VENANT TRANSITO MEZZI CARICATORI
- AREE IN TERRENO NATURALE



ALLEGATO “B”

Quadro prescrittivo

AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06, DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI RILASCIATA ALLA GECO SRL CON SEDE OPERATIVA IN LOC. SAN PIETRO Z.I. DEL COMUNE DI MAGOMADAS

PROPONENTE: GECO SRL



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

INDICE

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI AUTORIZZATE (DI CUI ALL' ALLEGATO C DEL D.LGS. 152/06 PARTE IV) DA EFFETTUARSI SUI RIFIUTI	3
2. ELENCO CODICI CER E QUANTITÀ AUTORIZZATE	3
3. QUANTITÀ E AREE AUTORIZZATE	4
4. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
5. PRESCRIZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI	5
6. PRESCRIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEI REFLUI	7
7. PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA	8
8. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO	10



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI AUTORIZZATE (DI CUI ALL' ALLEGATO C DEL D.LGS. 152/06 PARTE IV) DA EFFETTUARSI SUI RIFIUTI

- a) R13 - Messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- b) R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).
- c) R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

2. ELENCO CODICI CER E QUANTITÀ AUTORIZZATE

LINEA IMPIANTISTICA RECUPERO INERTI			
Codice CER	descrizione	tipo operazione (all. B e C)	quantità (t/anno)
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13-R5	
170101	cemento	R13-R5	
170102	mattoni	R13-R5	
170103	mattonelle e ceramiche	R13-R5	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R13-R5	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13-R5	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13-R5	
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	R13-R5	
170904	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13-R5	
TOTALE			15 000
LINEA IMPIANTISTICA DI ESSICCAZIONE FANGHI PER PRODUZIONE DI ACF			
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R3	
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	R3	
TOTALE			80 000
		TOTALE COMPLESSIVO	95 000



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

3. QUANTITÀ E AREE AUTORIZZATE

Nella fase di esercizio dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) la superficie complessiva interessata all'attività è di 11.000 mq;
- b) La capacità produttiva giornaliera massima autorizzata è di 318 t/giorno per la linea di recupero fanghi e di 50 t/giorno per la linea di recupero di inerti, per complessivi 368 t/giorno di rifiuti non pericolosi;
- c) L'area autorizzata di messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto è costituita da due piazzali in conglomerato cementizio armato della superficie di:
 - i. 455m² (già esistente) – Recupero inerti
 - ii. 538m² (in progetto) – Recupero inerti.
- d) Non sono previste aree di messa in riserva dei fanghi in ingresso in quanto gli stessi vengono direttamente scaricati nelle vasche di essiccazione;

4. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

4.1 La Geco Srl (di seguito Gestore) dovrà presentare alla Provincia e all'Arpas Dipartimento di Oristano, **entro 30 giorni dall'emissione del presente provvedimento**, una relazione tecnico-gestionale che illustri dettagliatamente:

- cronoprogramma aggiornato relativo a tutti gli interventi da realizzare;
- le misure adottate per evitare contaminazioni del suolo relativamente alla *“zona mescolamento ammendante compostato con fanghi”* e alla *“zona di stoccaggio dell'ACF”*.

Alla relazione di cui sopra dovrà essere allegata una planimetria nella quale si dovrà evincere la collocazione delle aree sopracitate, che dovranno essere ben definite e dimensionate, e la collocazione delle aree di tutti i rifiuti in ingresso (con i relativi codici CER), dei rifiuti in deposito temporaneo (con i relativi codici CER) e dei prodotti dalla linea di recupero inerti.

4.2 dall'efficacia del presente provvedimento decadrà l'iscrizione dell'impianto di recupero inerti al n.35 del registro provinciale delle attività di recupero inerti ex artt.214-216 del sopracitato decreto della Ditta Geco Srl di Magomadas per le operazioni di messa in riserva R13 e recupero rifiuti R5 in classe 4, e le vigenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, e allo scarico dell'attività esistente;

4.3 Il Gestore dovrà comunicare alla Provincia l'inizio dei lavori previsti per la realizzazione delle opere di progetto nonché inviare tempestivamente la dichiarazione di fine lavori sottoscritta dal Direttore dei lavori, e della Dichiarazione di agibilità;

4.4 L'impianto dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto approvato e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

4.5 dovrà essere realizzata, nel lato nord est e in quello prospiciente la strada, una barriera arboreo-arbustiva di specie autoctone coerenti con il contesto vegetazionale;

4.6 dovranno essere adottate tutte le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica delle macchine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione dell'impianto;

4.7 la pavimentazione destinata alla viabilità dovrà essere sempre in condizioni da non dar luogo a sviluppo di polveri ed alla formazione di acquitrini e fango;



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

- 4.8** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento nei casi di sversamenti accidentali di sostanze solide e/o liquide inquinanti;
- 4.9** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 4.10** devono essere rispettate tutte le misure antinfortunistiche e antirumore previste dalle norme vigenti; durante la fase di trattamento, dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti;
- 4.11** Il Gestore ha l'obbligo:
- a) di tenere presso la sede operativa i seguenti **registri**:
 - Registro di tracciabilità nel quale siano riportate, per ogni lotto di ammendante prodotto, le seguenti informazioni: numero del lotto, indicazione dei carichi di rifiuti il cui processo ha originato il lotto, date di inizio e fine processo;
 - Registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs 152/06 s.m.e i., con fogli numerati e vidimati a termini di legge, sul quale andranno annotate le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti;
 - b) di comunicare tempestivamente al Servizio Rifiuti e Valutazioni Ambientali della Provincia (di seguito Provincia) ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi e tecnici trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
 - c) di comunicare alla Provincia, con cadenza trimestrale, le quantità di rifiuti trattati secondo lo schema inviato dall'Ufficio rifiuti;
 - d) entro il 30 aprile di ogni anno, di comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell'anno solare precedente così come previsto dalla legge n.70/94;
 - e) di vigilare affinché non avvenga il deposito di rifiuti, di qualsiasi natura, nelle aree limitrofe all'impianto e di provvedere ad effettuare un efficiente servizio di vigilanza;
 - f) di predisporre e aggiornare continuamente adeguata cartellonistica all'ingresso dell'impianto, nella quale sia riportata la denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione, l'indicazione del tipo di attività svolta, gli estremi del relativo atto autorizzativo ed il nominativo con recapito telefonico del Responsabile tecnico e del Titolare dell'impianto stesso.
- 4.12** la Società è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente.



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

5. PRESCRIZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 5.1** i rifiuti prodotti dall'attività svolta presso l'impianto devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs.152/06;
- 5.2** all'interno dell'impianto dovranno essere trattati esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi indicati nel progetto e riportati in autorizzazione;
- 5.3** i rifiuti dovranno essere conferiti presso l'impianto con mezzi regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- 5.4** qualora il carico venisse respinto, il gestore deve comunicarlo alla Provincia di Oristano entro e non oltre il limite di 24 ore, trasmettendo fotocopia del FIR;
- 5.5** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza;
- 5.6** tutte le aree di stoccaggio e di deposito dovranno essere individuate da apposita cartellonistica indicante la tipologia del rifiuto o materiale ivi depositato;
- 5.7** i rifiuti prodotti in fase di esercizio dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente;

Linea recupero inerti

- 5.8** la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso l'impianto non potrà eccedere i 450 t ed i cumuli non possono superare i 4 mt di altezza;
- 5.9** i rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
- 5.10** devono essere osservate le prescrizioni sul campionamento, le analisi e i test di cessione sui rifiuti come riportato agli artt. 8 e 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e all'art. 7 del D.M. 161/02 e segnatamente:
 - a) La classificazione dei rifiuti sarà supportata da analisi in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero, successivamente ogni 24 mesi e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo produttivo
 - b) I test di cessione saranno eseguiti a inizio attività, successivamente ogni 12 mesi e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo produttivo (Allegato 3 D.M. 05/02/98 e s.m.i.)
 - c) Le analisi per determinare le caratteristiche della materia prima saranno preliminari alla prima uscita di materia dall'impianto, successivamente ogni 24 mesi e per ogni modifica sostanziale dell'impianto
 - d) I certificati delle analisi e dei test di cessione saranno conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

Linea recupero fanghi

Rifiuti in ingresso

- 5.11** nella sezione di essiccazione potranno essere trattati solo rifiuti speciali non provenienti dalla raccolta differenziata;
- 5.12** al trattamento di essiccazione possono essere ammessi solo fanghi stabilizzati, così come definiti al paragrafo 5 delle direttive regionali approvate con D.G.R. n. 32/71;
- 5.13** I fanghi in ingresso alla linea recupero fanghi devono:
- provenire da impianti di depurazione autorizzati allo scarico ai sensi della parte III del D. Lgs. n. 152/2006;
 - essere debitamente accompagnati da idonea certificazione, ai sensi del D. Lgs 99/92 nonché da quanto prescritto nelle direttive regionali approvate con D.G.R. n. 32/71 del 15/09/2010 (riportante le caratteristiche chimico-fisiche con particolare riferimento alla valutazione dei Solidi Totali e quella dei Solidi Volatili Totali affinché venga dimostrato che nella fase di digestione, subita dai fanghi nell'impianto di provenienza, si è ottenuto un abbattimento della frazione volatile almeno pari al 40%);
 - essere caratterizzati conformemente a quanto indicato al paragrafo 14 delle direttive regionali approvate con D.G.R. n. 32/71 del 15/09/2010. Il possesso di tale requisito dovrà essere verificato dal gestore in fase di accettazione dei fanghi in ingresso.
- 5.14** il calcolo dei tempi di permanenza in ogni singola vasca dovrà essere eseguito a partire dall'ultimo carico conferito nella vasca stessa;
- 5.15** la misura della percentuale di umidità dei fanghi dovrà essere effettuata con frequenza giornaliera in ogni vasca.

Prodotti finiti

- 5.16** gli stoccaggi dei fanghi essiccati prodotti dalla linea recupero fanghi, e dell'Ammendante Compostato con Fanghi (una volta miscelato con terra), dovranno avvenire per "lotti funzionali"¹ separati, tali da consentire la tracciabilità per ogni lotto di prodotto;
- 5.17** la verifica del rispetto dei parametri e dei criteri, previsti dall'Allegato n.2 del D.Lgs.75/10 per l'Ammendante Compostato con Fanghi, dovrà avvenire sul fango essiccato prodotto dall'impianto, miscelato con la terra recuperata nell'impianto di recupero inerti seguendo modalità e prescrizioni previsti dal D.Lgs.75/10, con frequenza mensile su ogni "lotto funzionale" per il primo anno di attività, e successivamente almeno 4 volte l'anno. I risultati dovranno essere inviati con cadenza semestrale alla Provincia e all'ARPAS; tale verifica dovrà avvenire su ogni lotto di ammendante prodotto;

¹ "lotto funzionale": così come definito dalle *Direttive Regionali per la gestione e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura*, di cui alla D.G.R. n. 32/71 del 15/09/2010



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

5.18 Qualora sul prodotto finito non siano stati rispettati i parametri e i criteri, previsti dall'Allegato n.2 del D.Lgs.75/10, esso non potrà essere commercializzato, e dovrà essere considerato e gestito come rifiuto.

5.19 le prescrizioni di cui al precedente punto 5.18 potranno essere oggetto di modifiche a seguito di diverse disposizioni emesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo.

6. PRESCRIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEI REFLUI

6.1 Prescrizioni valide fino all'ultimazione dei lavori previsti nel progetto approvato:

- 1) Lo scarico dell'impianto delle acque di prima pioggia (già autorizzato) dovrà rispettare:
 - a) I limiti di emissione di cui alla tabella 4 della Parte III allegato 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., inoltre tabella 5 della Parte III del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. relativamente al parametro: oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti che devono risultare assenti.
 - b) Il titolare dello scarico dovrà effettuare gli autocontrolli, per la verifica della qualità delle acque in entrata e in uscita dall'impianto di trattamento, relativamente ai seguenti parametri: Tab.4 - solidi sospesi totali, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco, inoltre tabella 5 - oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti che devono risultare assenti.
 - c) La frequenza dei suddetti autocontrolli analitici dovrà essere effettuata mensilmente ed inviata semestralmente tramite PEC al Servizio Acque, Igiene e Profilassi della Provincia di Oristano.
 - d) L'insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella documentazione agli atti di questo ufficio relativamente a ciò che riguarda il sistema di trattamento depurativo e la modalità di smaltimento delle acque reflue.
 - e) Qualsiasi intervento che determini una variazione dello scarico o del ciclo depurativo deve essere oggetto di specifica comunicazione alla Provincia.
 - f) Sono fatte salve le prescrizioni di cui al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., alla Disciplina Regionale degli Scarichi approvata con D.G.R. 69/25 del 10/12/08.

6.2 Prescrizioni valide a seguito dell'esecuzione dei lavori del progetto approvato:

- 1) Lo scarico assimilabile ai domestici dovrà rispettare la tab. A dell'allegato 1 e non è soggetto a prescrizioni analitiche ai sensi della delibera della G. R. n.69/25 del 10.12.08;
- 2) Gli scarichi costituiti dalle acque reflue provenienti dai due piazzali potenzialmente inquinabili saranno vincolati:
 - a) Al rispetto dei limiti di emissione di cui alla tabella 4 della Parte III allegato 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., inoltre tabella 5 della Parte III del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. relativamente al parametro: oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti che devono risultare assenti;



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

- b) Il Gestore, dovrà effettuare gli autocontrolli per la verifica della qualità delle acque in entrata e in uscita dagli impianti di trattamento, relativamente ai seguenti parametri: Tab.4 - solidi sospesi totali, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco, inoltre tabella 5 - oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti che devono risultare assenti.
- c) La frequenza dei suddetti autocontrolli analitici dovrà essere effettuata mensilmente ed inviata semestralmente tramite PEC al Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano.
- d) L'insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella documentazione agli atti di questo ufficio relativamente a ciò che riguarda il sistema di trattamento depurativo e la modalità di smaltimento delle acque reflue.
- e) Qualsiasi intervento che determini una variazione dello scarico o del ciclo depurativo deve essere preventivamente oggetto di specifica comunicazione alla Provincia.
- f) Sono fatte salve le prescrizioni di cui al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., alla Disciplina Regionale degli Scarichi approvata con D.G.R. 69/25 del 10/12/08.

7. PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERAEmissioni convogliate

- a) entro 30 giorni dal rilascio del presente atto, il Gestore dovrà trasmettere al Servizio Rifiuti e Valutazioni Ambientali della Provincia di Oristano e all'Arpas- Dipartimento di Oristano, una planimetria dello stabilimento in scala adeguata, con l'indicazione dei punti di emissione numerati progressivamente (E1, E2...) e i prospetti con le relative quote di sbocco.
- b) Le date di messa in esercizio della piattaforma di essiccazione fanghi dovranno essere comunicate da parte del Gestore a questa Provincia e al competente Dipartimento ARPAS, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, ai sensi dell'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
- c) Il periodo che intercorre tra la messa in esercizio dell'impianto e l'entrata a regime è stabilito in giorni 30 (trenta).
- d) Prima della messa in esercizio dovranno essere posti in opera tutti i sistemi di abbattimento (scrubbing chimico-fisico) delle emissioni provenienti dalla linea di essiccazione dei fanghi.
- e) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
- f) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Dovranno essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza.
- g) Al fine di prevenire l'emissione di sostanze odorigene, le vasche di essiccazione dovranno sempre restare coperte dai teli e con gli aspiratori in funzione; ogni vasca potrà essere scoperta per il lasso di tempo strettamente necessario alle operazioni di carico dei fanghi, della loro movimentazione all'interno della vasca e di scarico del fango essiccato.



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

- h) Il Gestore, dovrà effettuare relativamente alla linea di essiccazione fanghi il controllo analitico delle emissioni odorigene all'uscita dell'impianto di trattamento aria, con frequenza almeno quadrimestrale, per il primo anno, e successivamente con cadenza semestrale. Esse non dovranno superare il valore limite imposto per attività simili di 300 U.O..
- i) Il Gestore dovrà comunicare, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, alla Provincia di Oristano, al Sindaco del comune di Arborea e all'ARPAS - Dipartimento di Oristano, la data in cui intenderà dare inizio ai controlli di cui al precedente punto "h", per consentire l'eventuale presenza dei tecnici dei vari Enti.
- j) I risultati delle analisi corredate da una relazione tecnica, contenente anche gli accorgimenti adottati nel caso di un eventuale superamento dovranno essere trasmessi, secondo la frequenza dei monitoraggi eseguiti, al Servizio Rifiuti e Valutazioni Ambientali della Provincia di Oristano e all'Arpas- Dipartimento di Oristano.
- k) Dovrà essere garantita l'efficienza dei sistemi di chiusura delle zone di ricezione e in caso di avaria dovrà provvedersi tempestivamente al ripristino della perfetta funzionalità dello stesso.
- l) Gli impianti di abbattimento dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
- m) In caso di anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione di cui al precedente punto h, il Gestore ha l'obbligo di sospendere le relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi.

7.2 Emissione diffuse

- a) Al fine del contenimento delle emissioni diffuse dovrà essere adottato ogni possibile accorgimento come previsto dall'allegato V – parte I alla parte quinta del D.lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. come il lavaggio dei piazzali, l'inumidimento delle piste di transito degli automezzi, l'inumidimento dei cumuli di materiale polverulento;
- b) Il Gestore dello stabilimento, dovrà effettuare il controllo analitico delle emissioni diffuse in atmosfera con cadenza annuale, inviare copia dei relativi certificati, in originale, alla Provincia di Oristano e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS. Al fine di poter garantire l'eventuale presenza dei sopracitati Enti, gli autocontrolli dovranno essere effettuati nei giorni feriali e il relativo preavviso dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima dell'effettuazione.

INQUINANTE	* VALORE LIMITE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Polveri totali	50 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h	D. Lgs. 152/06 parte quinta Allegato I- parte II- punto 5
	150 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h.	



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività produttive

- c) Per l'effettuazione degli autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNI, previo accordo con l'Autorità di controllo (ARPAS). Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto, posizionando la testa di prelievo immediatamente in prossimità delle zone con maggiore polverosità quali cumuli e lungo il perimetro interno dell'impianto. Il sistema di campionamento deve essere posizionato contro vento.

8. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

- 8.1** per il Cantiere oltre alle prescrizioni dettate dal TCA (nella relazione di impatto acustico allegata all'istanza di autorizzazione) occorre, in base al cronoprogramma e alle categorie dei lavori, effettuare la stima dei livelli sonori che saranno generati nel corso delle operazioni di realizzazione, includendo l'eventuale traffico indotto dal cantiere;
- 8.2** in base agli esiti della valutazione previsionale predisporre opere di mitigazione provvisorie e mobili al fine di ricorrere all'autorizzazione in deroga solo per le lavorazioni che eccedono i limiti anche in presenza delle mitigazioni di cui sopra;
- 8.3** ad opera ultimata ed in esercizio continuativo, al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati **annualmente**, a cura del Gestore i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008. . Gli esiti dei rilievi fonometrici con allegati i diagrammi temporali del livello ambientale e residuo misurati, i descrittori statistici utilizzati e l'andamento temporale delle condizioni meteorologiche durante le misurazioni fonometriche, dovranno essere trasmessi al Comune di Magomadas, all'ARPAS e alla Provincia di Oristano;
- 8.4.** qualora, dai controlli strumentali di cui al punto precedente, dovessero risultare dei superamenti, dovranno essere adottate le misure di mitigazione e di contenimento passivo individuate nella relazione di impatto acustico.